

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU STRADE E AREE COMUNALI

Capo A – “NORME GENERALI”

Art. 1 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

Ogni qualvolta si intendano eseguire interventi di scavo su suolo pubblico (sedi stradali, banchine, piazze, aree verdi, etc.) l'Ente, la Società, l'Azienda ed il Privato dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale. L'istanza, in duplice copia, dovrà riportare oltre alle generalità del richiedente, l'indirizzo del richiedente, la descrizione dei lavori che dovranno essere eseguiti, le ragioni per cui si eseguono, la data presunta di inizio lavori, la durata dei medesimi. Dovrà inoltre essere corredata da:

- disegno a firma di tecnico abilitato – in triplice copia – contenente:
 - 1) planimetria generale e particolare dalla quale si possa individuare l'esatta ubicazione dell'intervento;
 - 2) dimensioni dello scavo (profondità, larghezza, lunghezza);
 - 3) disegno quotato di eventuali manufatti;
 - 4) tracciato delle tubazioni nuove ed esistenti;
 - 5) riferimenti a fili fissi, edifici, marciapiedi, etc.;
 - 6) aree di cantiere.
- individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori, nominativo del tecnico responsabile, dichiarazione attestante la preventiva verifica presso gli Enti dell'eventuale presenza di sottoservizi ed in tal caso dichiarazione che il nuovo intervento è corretto e compatibile con la situazione esistente.
- se l'intervento interessa sedime stradale aperto al traffico nulla – osta del competente ufficio VV-UU;
- quando i lavori interessino strade su cui transitano mezzi di trasporto pubblico e ne ostacolano e rallentino il regolare percorso, sarà obbligo del richiedente allegare alla richiesta nulla- osta dell'Ente interessato.

Sono fatte salve eventuali procedure autorizzative semplificate diverse da quelle del presente articolo approvate dal Dirigente competente tra l'Amministrazione comunale e gli Enti gestori di servizi pubblici convenzionati.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della data presunta di inizio lavori.

Art. 2 – TEMPO ESECUZIONE LAVORI

I lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1), dovranno avere inizio entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione e terminare entro la data indicata nell'autorizzazione medesima. È facoltà dell'Amministrazione concedere per fondati motivi proroghe dei termini di esecuzione dei lavori.

Nel solo caso di interventi di emergenza per la riparazione di guasti alle tubazioni, cavi sotto condutture il cui mancato tempestivo intervento possa essere motivo di pericolo per l'incolumità fisica delle persone, o possa essere causa di danno ecologico o danno a cose è consentito alla concessionaria di dare inizio ai lavori di

scavo e riparazione, a seguito di semplice comunicazione trasmessa a mezzo fax o PEC al competente Ufficio Tecnico Comunale. Dovrà comunque al più presto – e nel termine massimo di gg. 5 dalla data in cui si è riscontrata l'emergenza – essere presentata regolare richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1. la concessionaria è comunque obbligata alle modalità operative di cui al presente regolamento.

Si rimanda all'art. 16 la sanzione per la mancata ottemperanza al presente articolo.

Art. 3 – RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione di cui all'art.1 dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale almeno 20 giorni prima della data presunta di inizio lavori. L'Ufficio Tecnico Comunale, verificata la regolarità della richiesta, la rispondenza alle prescrizioni tecniche di cui al capo B, l'espletamento degli obblighi di versamento degli oneri di cui al successivo art. 7 (deposito cauzionale) e di impegno art. 9 (addebito per lavori di finitura), di nulla – osta VV.UU., etc., restituirà nei tre giorni lavorativi successivi all'espletamento del punto precedente una copia della richiesta vidimata a titolo di autorizzazione. Nell'ipotesi che i lavori di scavo e ripristino per estensione o per localizzazione comportino necessariamente l'emissione di ordinanza per chiusura o deviazione anche parziale del traffico, i tempi di cui al punto precedente sono raddoppiati (6 gg.). Qualora in sede di istruttoria l'U.T.C. riscontri che l'istanza di autorizzazione presentata è incompleta, lo stesso richiederà di integrarla con la documentazione mancante rispetto a quella prevista all'articolo 1 del presente regolamento, interrompendo i tempi di rilascio dell'autorizzazione sino all'avvenuto deposito delle integrazioni richieste.

Art. 4 – VARIAZIONI AL PROGETTO

È facoltà dell'U.T.C. imporre al richiedente l'autorizzazione di apportare al progetto presentato le variazioni che riterrà più idonee, quali, a titolo di esempio, tracciati, profondità di posa, etc. eventuali variazioni al progetto autorizzato, richieste dal concessionario, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'U.T.C.

Art. 5 – SORVEGLIANZA LAVORI

È facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale controllare in qualsiasi momento e fase dei lavori la corretta esecuzione dei medesimi, impartendo all'impresa esecutrice le indicazioni che riterrà più opportune per migliorare l'esecuzione dei lavori, la segnaletica, la viabilità, la sicurezza, etc. le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale diventano obbligatorie per l'Impresa, la mancata ottemperanza comporterà l'immediata ordinanza di sospensione lavori oltre alle sanzioni di cui all'art. 16.

La sorveglianza dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non significa in alcun modo che questo assuma alcuna responsabilità nei confronti di terzi per danno o altro. Rimanendo l'Impresa esecutrice e il richiedente l'autorizzazione unici responsabili per qualsiasi evento comportante danni a terzi che si dovessero verificare in conseguenza ai lavori sia durante l'esecuzione che successivamente.

Art. 6 – DELIMITAZIONE E SEGNALETICA CANTIERE

I lavori dovranno essere condotti celermente, con mezzi idonei e uomini in quantità necessaria al fine di intralciare il meno possibile la circolazione stradale e pedonale. Durante la loro esecuzione dovranno essere posizionati opportuni segnali e ripari della zona stradale interessata agli scavi come previsto dal nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

I segnale ed i ripari dovranno essere ben visibili e dovranno essere mantenuti fino alla fine dei lavori.

Tutti i segnali e le protezioni dovranno riportare ben visibile la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori, dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "Lavori eseguiti per conto di ...", seguito dalla denominazione dell'Ente, Azienda o Società per conto della quale sono eseguiti i lavori.

Art. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia della buona esecuzione degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico soggetto all'intervento di scavo, dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale da parte del richiedente l'autorizzazione, un deposito cauzionale infruttifero.

Per ogni singola autorizzazione verrà richiesto un deposito cauzionale. L'importo sarà correlato alla volumetria dello scavo, superficie del ripristino, tipologia e ubicazione dell'intervento secondo gli allegati "A" e "B".

È facoltà dell'Amministrazione accettare, da parte di Enti o Società che operino con frequenza sul territorio comunale, polizze fidejussorie a garanzia della corretta esecuzione dei lavori che si intendano eseguire nell'anno.

L'importo della polizza è stabilito dall'allegato "A".

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'U.T.C. per il rilascio della relativa autorizzazione.

La somma depositata verrà restituita a lavori ultimati, previo rilascio del certificato di collaudo da parte dell'ufficio Tecnico che accerterà se l'intervento è stato eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni tecniche del presente regolamento.

L'accertamento avverrà non prima di 120 giorni ed entro 12 mesi dall'avvenuta presentazione della comunicazione di fine lavori.

Art. 8 – CONSEGNA DEGLI SCAVI

Il richiedente dovrà eseguire gli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico nel rispetto delle successive norme tecniche.

La consegna dell'opera al Comune dovrà risultare da apposito verbale di collaudo e consegna firmato da un rappresentante del richiedente l'autorizzazione e di un tecnico dell'U.T.C. Non saranno effettuati verbali di collaudo e presa in consegna di lavoro nei giorni precedenti una giornata non lavorativa. Per il successivo periodo di 12 mesi il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile sia per danni a terzi che per interventi di ripristino dovuti a cedimenti degli scavi, che saranno ad esso addebitati.

Art. 9 – ADDEBITO LAVORI DI FINITURA

Ai sensi dell'art. 197 del T.U. sulla finanza locale Regio Decreto 14/02/1931 n° 1175, l'onere per rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi fa carico al concessionario.

Tutti i lavori di manomissione e ripristino del suolo pubblico dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario attenendosi strettamente a quanto disposto al Capo B – “PRESCRIZIONI TECNICHE” del presente regolamento.

Qualora il concessionario non ottemperi a tali prescrizioni tecniche o non rispetti i tempi previsti, l'U.T.C. potrà sospendere l'autorizzazione e provvedere a far eseguire i lavori di ripristino ad altra ditta addebitando i relativi costi al concessionario.

Art. 10 – TASSE TRIBUTI

Per quanto riguarda i tributi relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche i rapporti tra Ente ed Impresa saranno regolati dalle norme stabilite dal D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, nonché dai regolamenti assunti in materia dall'ente.

Art. 11 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO

L'occupazione del sottosuolo da parte del privato, concessionario, ente, etc. è consentito in forma precaria con le limitazioni stabilite dagli artt. 197 e 200 del R.D. 14/09/1931 n° 1175.

Il comune potrà a semplice richiesta, e senza diritto di alcuna indennità, imporre al concessionario la modifica, rimozione o annullamento degli impianti collocati, per consentire l'impianto di servizi municipali o per modifiche al sistema stradale; inoltre eventuali maggiori oneri derivanti al comune per la concessione di cui trattasi saranno a carico del concessionario.

Quanto sopra salvo diversi accordi tra il comune ed il concessionario o da quanto previsto dalla vigente legislazione.

Capo B – “PRESCRIZIONI TECNICHE”

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, in particolare:

Art. 12 – TAGLIO E RIMOZIONE RIVESTIMENTI

Nel caso di pavimentazione bituminosa, il taglio della stessa dovrà essere eseguito in modo che i bordi si presentino con profilo regolare usando esclusivamente macchine a lama rotante.

Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, etc.) gli elementi dovranno essere rimossi esclusivamente a mano.

Gli elementi così rimossi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, o in luoghi indicati dal comune, in posizione tale da non

ostacolare il transito veicolare o pedonale, evidenziati con la opportuna segnaletica.

Per motivi di sicurezza viabile, o per pubblica incolumità. Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali, rimossi per l'esecuzione dei lavori, sia trasportati, a cura e spese del concessionario, presso il magazzino municipale o altra località, da dove saranno riportati in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario; gli elementi lapidei dovranno essere numerati progressivamente prima della loro rimozione ed accatastati in ordine di rimozione, in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco dovranno essere rilasciati i riferimenti sufficienti a ricollocare gli elementi stessi (lastre – masselli).

Le pavimentazioni in cubetti dovranno essere rimosse a mano e i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, dovranno essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura da parte dei concessionari, si provvederà ad emettere verbale di constatazione, di procedere con sanzioni all'addebito secondo i prezzi vigenti per il comune o dell'elenco prezzi della regione in vigore.

Nel caso di lavori da effettuarsi su banchine rialzate alberate a parte dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a mt. 3,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti, e in ogni caso dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante medesime.

Art. 13 – SCAVI E REINTERRI

Lo scavo e la successiva colmataura dovrà essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'U.T.C. in particolare:

- lo scavo dovrà essere preceduto dal taglio con apposita apparecchiatura a lama rotante della porzione di pavimentazione da scavare;
- il materiale di risulta dello scavo non dovrà mai essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica;
- il riempimento dello scavo, da effettuarsi dal concessionario, dovrà essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) o riciclato di nuovo apporto; il materiale "naturale" prima descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non potrà mai avere spessore inferiore a 65 – 70 cm. Misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati con l'U.T.C. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali, che dovrà essere eseguito con macchinari idonei (rulli compattatori o piastre vibranti di adeguata potenza).

Dovrà essere realizzato poi uno strato superficiale di riempimento di circa 15 cm. di calcestruzzo bituminoso steso a caldo, questo dovrà essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dall'U.T.C.

Quando trattasi di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali anidri, dovrà essere eseguita fino a livello leggermente superiore il piano della pavimentazione circostante.

Quando trattasi di pavimentazioni di lastre di pietra il concessionario, effettuata la colmataura come sopra descritto, dovrà ricollocare in sito le lastre stesse, allo stesso livello della pavimentazione circostante.

Quando trattasi di scavi in aree verdi la colmataura dovrà essere effettuata con terreno vegetale seminato o piantumato come da disposizioni dell'U.T.C.

La colmataura degli scavi, anche se completata con materiali bituminosi, dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario e, ove occorra, tempestivamente ricaricata dal concessionario medesimo, fino alla presa in consegna degli scavi, nei modi previsti al paragrafo per il ripristino definitivo.

Nel caso di scavo urgente non programmato (es. ricerca guasto o perdita) è consentito procedere direttamente alle operazioni di scavo senza aver preventivamente tagliato la pavimentazione esistente nonché stendere provvisoriamente asfalto a freddo per uno spessore di circa 10 cm. per il ripristino.

Nei 15 giorni successivi il concessionario dovrà provvedere a rimuovere il ripristino provvisorio e posare uno strato di circa 15 cm. di calcestruzzo bituminoso steso a caldo.

Art. 14 – RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

Gli interventi di ripristino definitivo, da eseguirsi a cura e spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo quanto di seguito riportato, devono essere autorizzati dall'U.T.C., previo sopralluogo preventivo congiunto.

A seguito dell'asestamento del materiale di sottofondo, e comunque non prima di 120 gg. dall'ultimazione dei lavori di rinterro con stesa di 15 cm. di conglomerato bituminoso a caldo, il concessionario dovrà eseguire il ripristino definitivo, secondo le fasi sotto riportate:

- scarifica del sottofondo in binder per uno spessore di almeno 4 cm. e per una larghezza di almeno 50 cm. superiore per ogni lato rispetto all'area di scavo, ferma restando la facoltà dell'U.T.C. di estendere la zona da ripristinare sino a limiti funzionali quali ad esempio l'asse stradale, il filo dei cordoli preesistenti, caditoie, etc.;
- stesura del tappetino di usura secondo le pendenze del manto esistente;
- sigillatura dei giunti con mastice bituminoso;
- ripristino della segnaletica orizzontale e/o verticale eventualmente rimossa o manomessa;
- ripristino di opere o manufatti preesistenti eventualmente rimossi o manomessi quali ad esempio marciapiedi, dossi, spartitraffico, pali di illuminazione, caditoie, pozzetti, etc.

Per particolari condizioni di traffico potrà anche rendersi necessario l'impiego di materiali di più elevata resistenza nella fondazione degli strati di fondazione (es. misto cementato, calcestruzzo cementizio, etc.) secondo le indicazioni impartite dall'U.T.C. a seguito del sopralluogo congiunto.

In tali evenienze verrà stabilita di volta in volta la stratigrafia dei materiali bituminosi da usare.

Art. 15 – PRESCRIZIONI GENERALI

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, dovrà essere

reso edotto al più presto il personale dell'U.T.C., il concessionario dovrà provvedere al più presto a ripristinare i manufatti danneggiati utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelli in uso dal comune ed eseguire i lavori a regola d'arte.

In ogni caso il concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare funzionamento.

Nel caso di tubazioni private si dovrà informare la proprietà o l'amministrazione dello stabile.

Qualora venissero denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti che il risarcimento del danno sono a carico del concessionario.

Qualora i lavori di ripristino non risultassero regolarmente eseguiti, al concessionario verrà addebitata, oltre alle spese che il comune dovrà effettuare per la regolarizzazione dei ripristini suddetti, una penalità per inosservanza alle prescrizioni emanate, come previsto dall'art. 16.

Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.

Nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.

Dovranno contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.

Nell'attraversamento stradale ed in altri luoghi particolari, oltre ad allontanare immediatamente i materiali di scavo, può essere richiesto che il riempimento venga eseguito con calcestruzzo cementizio Rbk 150 kg/cm², con superficie ruvida, fino alla quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano di calpestio della pavimentazione manomessa.

Qualora la manomissione pregiudichi la funzionalità del marciapiede o carreggiata stradale, il concessionario dovrà riportare l'intero manufatto nelle migliori condizioni di agibilità.

La quota superiore di eventuali solette etc. in calcestruzzo o simili dovrà essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dal comune.

Il comune si riserva il diritto di addebitare ai concessionari tutti gli oneri derivanti da applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo, etc.).

Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una distanza da questo non inferiore a 50cm. una opportuna segnalazione con indicato il relativo nome della società o ente.

Capo C – “SANZIONI”

Art. 16 – SANZIONI

Ogni inosservanza alle norme e prescrizioni di cui al presente regolamento darà luogo ad una penalità pari a € 500,00, senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna su opere o fatti di competenza del concessionario.

Le penalità oltre che applicate dall'ufficio tecnico potranno essere verbalizzate dal corpo dei VV.UU.

Art. 17 – DISPOSIZIONI IN MATERIA

Per quanto non previsto in questo Regolamento le parti faranno riferimento al nuovo codice della strada approvato con D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modifiche ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 26/12/92 e successive modificazioni, nonché a quanto previsto dal T.U. in materia di telecomunicazioni D.P.R. 29/3/73, n. 156 ed il relativo regolamento di esecuzione R.D. 19/7/1941, n. 1198.

Art. 18 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in merito all'applicazione del presente regolamento è competente il Foro di Torino.

ALLEGATO "A"

ZONA	LARGHEZZA SCAVO	PROFONDITA' SCAVO	CAUZIONE
1	fino a 10 mq	fino a 1m	1.000,00
1	da 10 a 20 mq	fino a 1m	2.000,00
1	oltre 20 mq	fino a 1m	4.000,00
1	fino a 10 mq	fino a 3m	1.500,00
1	da 10 a 20 mq	fino a 3m	2.500,00
1	oltre 20 mq	fino a 3m	5.000,00
1	fino a 10 mq	oltre 3m	2.000,00
1	da 10 a 20 mq	oltre 3m	3.000,00
1	oltre 20 mq	oltre 3m	6.000,00
2	fino a 10 mq	fino a 1m	500,00
2	da 10 a 20 mq	fino a 1m	1.500,00
2	oltre 20 mq	fino a 1m	3.500,00
2	fino a 10 mq	fino a 3m	750,00
2	da 10 a 20 mq	fino a 3m	1.800,00
2	oltre 20 mq	fino a 3m	4.250,00
2	fino a 10 mq	oltre 3m	1.000,00
2	da 10 a 20 mq	oltre 3m	2.100,00
2	oltre 20 mq	oltre 3m	5.000,00

La cauzione può essere prestata tramite:

- 1) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa
 - 2) con assegno circolare non trasferibile intestato a "Tesoreria del Comune di Orbassano"
 - 3) con versamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Orbassano
- Verrà restituita a lavori ultimati, previa emissione del certificato di collaudo da parte dell'ufficio comunale competente

LE SOCIETA' E GLI ENTI CHE OPERANO CON FREQUENZA SUL TERRITORIO COMUNALE SONO ASSOGGETTATE AL VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONE DI DURATA ANNUALE, DETERMINATO FORFETTARIAMENTE E DA VERSARE ALL'INIZIO DI OGNI ANNO SECONDO UNA DELLE MODALITA' SOPRA INDICATE, COSI' DETERMINATO:

- A. FINO A 5 INTERVENTI ALL'ANNO € 10.000,00
B. DA 5 A 10 INTERVENTI ALL'ANNO € 15.000,00
C. OLTRE 10 INTERVENTI ALL'ANNO € 20.000,00

L'applicazione dell'importo cauzionale tiene conto degli interventi eseguiti nel corso dell'anno precedente.

Lo svincolo della cauzione avverrà entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ALLEGATO "B"

ZONA 1

Via Alfieri
Via V. Emanuele
Via Roma
Vicolo Mungis
Piazza Umberto I
Via C. Battisti
Via Papa Giovanni XXIII
Via S. Rocco
Via Martini
Via Giolitti
Via Castellazzo
Via N. Bixio
Via Cavour
Vicolo Moris
Via Dei Mulini
Viale R. Margherita
Via N. Sauro
Viale Rimembranza
Via A. Diaz
Piazza Vittorio Veneto
Piazzetta Filatoi
Piazza del Borgo
Piazza E. De Amicis
Via De Gasperi
Piazza Martiri della Libertà
Strada Volvera
Strada Piossasco
Strada Torino
Via Di Nanni
Via Circonvallazione interna
Strada Stupinigi
Via Ascianghi
Via Neghelli
Via Montegrappa
L.go Maranetto
Via Gramsci
Via Frejus
Via Parini
Via III Reggimento Alpini
Via Calvino
Via Marconi
Strada Rivalta

ZONA 2

Tutte le altre strade e vie del territorio comunale con comprese nella zona 1